



COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO)
perrero@ruparpiemonte.it ☎ 0121 808808 📠 0121 808758
PEC: perrero@cert.ruparpiemonte.it

Decreto Sindacale N. 14/2025 in data 14.11.2025

Oggetto: Assegnazione obiettivi 2025 al Segretario Comunale

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 61 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali triennio 2019-2021 del 16.07.2024 regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi prevedendo che:
 1. *Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. b).*
 2. *Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1. 2-bis. Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni: a) segretari di enti con dirigenza; b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all'ordinamento di ciascun ente; c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni; d) enti interessati da situazioni di calamità naturale. 2-ter I limiti di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere superati negli enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell'ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.*
 3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.*
 4. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 42 del CCNL 16.5.2001.*
- l'art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che le funzioni soggette a valutazione sono:
-

- 1) la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - 2) la partecipazione con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - 3) l'espressione di pareri di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
 - 4) il rogito dei contratti nei quali l'ente è parte;
 - 5) la direzione generale, la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei responsabili di posizione organizzativa;
 - 6) l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- l'art. 15, comma 1, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, prevede che *spettano al Sindaco (...) le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente Locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;*

DATO ATTO che il Segretario deve dimostrare nell'azione quotidiana capacità, competenza e fattiva collaborazione e che l'azione amministrativa dovrà risultare efficace ed efficiente, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste;

ATTESO che la definizione dei criteri di valutazione del Segretario Comunale è demandata all'autonomia degli enti, considerato che né la legge, né il contratto di lavoro offrono un sistema ed una metodologia di valutazione finalizzati all'attribuzione della retribuzione di risultato, prevedendo soltanto che detto compenso deve essere correlato al conseguimento degli obiettivi;

VISTO che il riconoscimento e l'erogazione della retribuzione di risultato, prevista all'art. 61 del CCNL 16.07.2024 dei Segretari Comunali e Provinciali, è subordinata alla:

- preventiva determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al Segretario, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
- preventiva individuazione e formale conferimento al Segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiunti conferiti, ad eccezione della funzione di direttore generale;
- valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal Segretario da parte degli Enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del titolo II del D.lgs. 150/2009, in materia di definizione, di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 63 dell'11 settembre 2008, con la quale il giudice contabile dopo aver assimilato il Segretario Comunale *"alla dirigenza pubblica sia dal punto di vista normativo che contrattuale"* ha evidenziato che il processo di valutazione del Segretario Comunale *"presuppone l'individuazione di specifici obiettivi che ciascun dirigente deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrizzazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell'attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti dei quali gli obiettivi sono stati raggiunti"*.

RICHIAMATE le disposizioni ed i principi di cui al D.lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione delle prestazioni del personale della Pubblica Amministrazione e rilevato che sono oggetto di valutazione:

- i comportamenti organizzativi, intesi come le modalità seguite nella realizzazione dei compiti affidati e nello svolgimento dell'attività istituzionale cui il soggetto valutato è preposto;

- le performance operative, intese come i risultati conseguiti dal soggetto valutato rispetto agli obiettivi assegnati;

DATO ATTO, altresì, che al Segretario può essere erogata la retribuzione di risultato solo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Perrero, Prali, Lusernetta, Pramollo e Salza di Pinerolo;

VISTO il decreto sindacale n. 04 del 06.02.2025 di nomina del Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Perrero, Prali, Lusernetta, Pramollo e Salza di Pinerolo, con effettiva presa in servizio in data 13.02.2025;

RICHIAMATI i criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 aprile 2019;

RITENUTO di stabilire nel 10% del trattamento economico complessivo spettante per l'anno 2025 la percentuale massima della retribuzione di risultato da erogare al Segretario Comunale, in base alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle competenze professionali;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024;

VISTI:

- Il D. Lgs. 165/2001;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i poteri del Sindaco in forza dell'art. 50, comma 10, dell'art. 97, comma 4 lett. d) e dell'art. 97, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale;

DECRETA

- 1) **DI FISSARE** gli obiettivi di legge, nonché gli obiettivi gestionali di seguito riportati, da assegnare al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Perrero, Prali, Lusernetta, Pramollo e Salza di Pinerolo, per la cura e la realizzazione nell'anno 2025:
 - i.* Coordinamento dei responsabili di settore e/o dei dipendenti in merito ai principali progetti del programma politico;
 - ii.* Garanzia all'Ente di un'erogazione continua di supporto tecnico-amministrativo all'Amministrazione ed ai responsabili di servizio, soprattutto in caso di assenze per malattie o altro, di parte del personale dipendente;
 - iii.* Collaborazione nell'elaborazione e predisposizione di regolamenti comunali, interpretazione norme, supporto alla redazione di atti amministrativi e predisposizione degli stessi, e formazione ed aggiornamento giuridico a favore del personale degli Enti tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale;
Revisione e aggiornamento professionale costante;
 - iv.* Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa interni.
- 2) **DI STABILIRE** nel 10% del trattamento economico complessivo spettante, per il 2025, la misura

massima della retribuzione di risultato da erogare al Segretario Comunale, sulla base dell'esito della valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alle competenze professionali.

- 3) **DI SPECIFICARE** che l'attribuzione degli obiettivi gestionali al Segretario avviene in aggiunta agli obiettivi ordinari enucleati dalla legge e che saranno in ogni caso oggetto di valutazione.
- 4) **DI DARE ATTO** che i suddetti obiettivi saranno assoggettati all'esame finale del Sindaco ai fini della valutazione dell'attività del Segretario come dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 aprile 2019.
- 5) **DI DISPORRE** che il presente Decreto sia comunicato al Segretario perché ne abbia legale conoscenza.
- 6) **DI DISPORRE** che il presente Decreto sia trasmesso ai Comuni di Prali, Lusernetta, Pramollo e Salza di Pinerolo.

IL SINDACO
Laura Richaud